

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	11
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	8
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	12
Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. C. 5044 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	14
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	9
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	15
Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna. Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	9
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	17
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	18
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	10
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	19
AVVERTENZA	10

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.20

SEDE REFERENTE

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.30.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusen Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhusen Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, lunedì 2 aprile, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge in esame. Comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.1., 2.1. e l'articolo aggiuntivo 2.01 (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nell'illustrare le proposte emendative da lui presentate, di cui raccomanda l'approvazione, ricorda che esse fanno seguito a quanto da lui preannunciato nella relazione introduttiva sul provvedimento.

L'emendamento 1.1 aggiunge un comma all'articolo 1, volto a precisare che il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusen Damm» è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e che non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

L'emendamento 2.1. modifica il comma 1, sostituendo le parole: «sono organizzati con le seguenti: «possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

L'articolo aggiuntivo 2.01, infine, aggiunge un articolo 3 alla proposta di legge, prevedendone l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1. e 2.1. e sull'articolo aggiuntivo 2.01.

Mario TASSONE (UdCpTP), chiede chiarimenti sull'emendamento 2.1.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che l'emendamento è volto a garantire che gli eventi previsti dalla proposta di legge siano organizzati senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Ciò significa ad esempio che le scuole potranno organizzare iniziative

relative al Giorno della memoria in esame nell'ambito della loro autonomia finanziaria e del *budget* a loro disposizione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, condivide il chiarimento fornito dal Presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 2.1 e l'articolo aggiuntivo 2.01 del relatore.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 aprile 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, formula, sul testo del provvedimento in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che nella precedente seduta ha espresso l'avviso

che si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di far riferimento, all'articolo 2, oltre che ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche al settore idrico – tanto più che le reti di distribuzione dell'acqua rappresentano un nodo di rilevanza strategica, come prova il fatto che vengono considerati possibili obiettivi di attentati terroristici – e che il relatore si è espresso in senso contrario. Fa presente che nel frattempo nelle Commissioni di merito è stato presentato dagli stessi relatori un emendamento che sostanzialmente va nella stessa direzione da lui caldeggiata, nel senso di fare riferimento anche agli «altri pubblici servizi», compreso quindi il servizio di approvvigionamento idrico. Rinnova pertanto al relatore l'invito a menzionare questo punto nella sua proposta di parere, così da sostenere la posizione dei relatori, che, come detto, sono già orientati a modificare il testo in questo senso.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la questione sollevata dal deputato Vanalli attiene a profili di merito del provvedimento, che esulano dalla competenza del comitato permanente per pareri.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, osserva in ogni caso che sull'estensione della disciplina in esame a tutti i servizi pubblici il comitato permanente per i pareri non potrebbe, a suo avviso, pronunciarsi favorevolmente, atteso che tra i servizi pubblici ve ne sono alcuni afferenti a materie rimesse alla potestà legislativa delle regioni, con la conseguenza che includere tutti i servizi pubblici nell'ambito di applicazione della disciplina equivarrebbe a intervenire con legge dello Stato in un ambito di competenza regionale. Si dichiara inoltre sorpreso nel vedere che posizioni così centraliste sono sostenute proprio dalla Lega Nord Padania.

Pierguido VANALLI (LNP) ricorda che sulla questione c'è stato anche un chiaro pronunciamento popolare espresso in occasione degli ultimi *referendum* nazionali.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), premesso di condividere la proposta di parere del relatore, sottolinea come il legislatore statale, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, sia chiamato tra l'altro ad assicurare la tutela della concorrenza e come, in quest'ottica, si debba tendere a restringere allo strettissimo necessario il campo di applicazione degli eccezionali poteri speciali previsti dal decreto in esame, che incidono in modo notevolmente distorsivo sul naturale andamento dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

C. 5044 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che il comitato ha discusso il provvedimento in titolo, senza arrivare ad esprimere il proprio parere, nelle sedute del 9 e 15 febbraio 2011 e dell'8 marzo 2011. Avverte quindi che la presidente della Commissione di merito, on. Aprea, ha scritto per sollecitare l'espressione del parere della Commissione affari costituzionali sul provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, dopo aver brevemente riepilogato le questioni problematiche emerse nelle precedenti sedute ed aver ricordato la competenza della Commissione affari costituzionali in materia di disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione, dichiara che la sua proposta, come relatrice, non può che essere quella di formulare un parere contrario (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.

Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo.

Maria Elena STASI (PT), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il comitato si è già pronunciato due volte – il 25 novembre 2009 e il 3 giugno 2010 – sulle precedenti versioni del provvedimento in titolo. Prende atto delle significative modifiche che la Commissione di merito ha appor-

tato al testo per conformarsi alle condizioni espresse nei pareri richiamati, ma ritiene che esse non siano sufficienti a far ritenere superate le riserve già espresse. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con due condizioni *(vedi allegato 7)*, la prima delle quali – in particolare – ripropone nella sostanza il tenore delle condizioni già espresse nei precedenti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PARERI

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca e abb.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Nuovo testo C. 1172 Santelli ed abb.

ALLEGATO 1

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme (C. 4195 Veltroni).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

1.1. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

2.1. Il relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 01. Il relatore.

ALLEGATO 2

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5052 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

considerato che l'intervento è riconducibile alle materie « sicurezza dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « giustizia amministrativa », che l'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l) della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, nonché all'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, che prevede che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno – tra l'altro – alla sicurezza;

rilevato che:

gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1 – nel definire il procedimento di individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – non prevedono un coinvolgimento del Parlamento;

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, e successive modificazioni, nel disciplinare la medesima materia, dispone che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti siano previamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari;

osservato che:

gli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, prevedono che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei ministri di settore e, nel caso dell'articolo 2, sentite le autorità indipendenti di settore, ove esistenti, siano emanate le disposizioni di attuazione, rispettivamente, degli articoli 1 e 2;

fino all'adozione dei predetti decreti si applica, in materia di individuazione dei ministeri competenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali e alle attività conseguenti, il regime transitorio definito dai medesimi commi citati;

non appaiono chiari i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 abbisogni di essere completata da norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere l'espressione del

parere parlamentare sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, per l'individuazione, rispettivamente, delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, e delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, e sui loro aggiornamenti triennali; nonché di prevedere la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari dei decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri coi quali si procede all'esercizio dei poteri speciali;

b) in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1, comma 8, e 2, comma 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare i profili rispetto ai quali la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 deve essere completata da norme di attuazione e, se del caso, di prevedere a tal fine il ricorso a uno dei regolamenti tipizzati di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ALLEGATO 3

Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (C. 5044 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5044 Governo, recante « Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (Nuovo testo C. 2302 Granata).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2302 Granata, recante « Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali »;

considerato che:

con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva anzitutto la materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione);

quanto alle finalità, la disciplina del testo in esame può essere prevalentemente ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e dei beni culturali, che la Costituzione comprende tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s));

rilevato che:

il provvedimento interviene in un ambito – quello dell'organizzazione interna dei ministeri – del quale la legge n. 400 del 1988 ha rimesso la disciplina ad appositi regolamenti governativi: l'articolo 17, comma 4-*bis*, della citata legge stabilisce infatti che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze;

rilevato altresì che:

l'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, derivante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009, prevede, a livello centrale, un segretariato generale e otto uffici dirigenziali generali centrali e, a livello periferico (per quanto riguarda l'ambito di intervento della proposta in esame), le soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, coordinate da 17 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, la Direzione generale per le antichità (così denominata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009) svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela

di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei;

per l'esercizio dell'attività di valorizzazione l'articolo 6 sopracitato fa riferimento alla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale,

istituita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2009;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (Testo unificato C. 4258 Brandolini e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4258 Brandolini ed abb. recante « Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il decreto ivi previsto

sia adottato d'intesa con le regioni Marche ed Emilia-Romagna e con gli « enti interessati »;

rilevata l'opportunità di specificare maggiormente quali siano gli « enti interessati » di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano gli « enti interessati » richiamati al comma 2 dell'articolo 1.

ALLEGATO 6

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti
(Testo unificato C. 124 Angeli e abb.-A).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 124 Angeli ed abbinate/A, recante « Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti »;

richiamato il parere già espresso in data 25 gennaio 2012;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « sistema tributario e contabile dello

Stato » e « ordinamento penale » che le lettere *e)* e *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Ulteriore nuovo testo unificato C. 278-A e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278-A ed abb., recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

richiamati i propri pareri del 25 novembre 2009, sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, e del 3 giugno 2010, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate;

preso atto delle modifiche che la Commissione ha apportato al testo per conformarsi alle condizioni espresse nei pareri richiamati;

rilevato che persistono tuttavia i medesimi profili di incostituzionalità già evidenziati nei precedenti pareri;

considerato, per quanto attiene alla chiarezza e coerenza interna del testo, che

l'articolo 5, comma 1, lett. *b*), primo periodo, prevede che la commissione ivi prevista selezioni « da uno a tre candidati » (e quindi non necessariamente tre candidati) che hanno ottenuto i migliori punteggi, mentre le disposizioni di cui ai successivi periodi della stessa lettera presuppongono l'esistenza di una « terna » di candidati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la Commissione riformuli le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, evitando di disciplinare nel dettaglio le materie da essi trattate;

2) in ogni caso, l'articolo 5, comma 1, lett. *b*) sia riformulato in modo da risolvere l'incongruenza evidenziata nelle premesse.